



COMUNE DI SERMIDE
(Provincia di Mantova)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 10 del 17/03/2010

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

| | |
|---------------------|---|
| Capo Primo | NORME GENERALI |
| <i>Art. 1</i> | <i>Istituzione del canone</i> |
| <i>Art. 2</i> | <i>Oggetto del regolamento</i> |
| <i>Art. 3</i> | <i>Tipologia delle occupazioni e durata</i> |
| <i>Art. 4</i> | <i>Oggetto del canone ed esclusioni</i> |
| <i>Art. 5</i> | <i>Soggetti obbligati al pagamento del canone</i> |
| <i>Art. 6</i> | <i>Responsabile gestionale del canone</i> |
| | |
| Capo Secondo | PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO |
| <i>Art. 7</i> | <i>Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione</i> |
| <i>Art. 8</i> | <i>Domanda di concessione o autorizzazione</i> |
| <i>Art. 9</i> | <i>Rilascio della concessione o autorizzazione</i> |
| <i>Art. 10</i> | <i>Contenuto della concessione o autorizzazione</i> |
| <i>Art. 11</i> | <i>Obblighi del titolare del provvedimento</i> |
| <i>Art. 12</i> | <i>Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione</i> |
| <i>Art. 13</i> | <i>Rinuncia all'occupazione</i> |
| <i>Art. 14</i> | <i>Decadenza della concessione o autorizzazione</i> |
| <i>Art. 15</i> | <i>Nuova concessione o autorizzazione per subentro</i> |
| <i>Art. 16</i> | <i>Rinnovo della concessione o autorizzazione</i> |
| <i>Art. 17</i> | <i>Occupazioni d'urgenza</i> |
| <i>Art. 18</i> | <i>Occupazioni abusive</i> |
| | |
| Capo Terzo | TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE |
| <i>Art. 19</i> | <i>Misura delle occupazioni</i> |
| <i>Art. 20</i> | <i>Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali</i> |
| <i>Art. 21</i> | <i>Determinazione della tariffa di base giornaliera</i> |
| <i>Art. 22</i> | <i>Coefficienti di valutazione economica</i> |
| <i>Art. 23</i> | <i>Determinazione del canone</i> |
| <i>Art. 24</i> | <i>Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi</i> |

| | |
|--------------------|---|
| | |
| Capo Quarto | AGEVOLAZIONI – MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI |
| | |
| <i>Art. 25</i> | <i>Modalità e termini di pagamento</i> |
| <i>Art. 26</i> | <i>Penalità, indennità, sanzioni</i> |
| <i>Art. 27</i> | <i>Definizione agevolata della penale</i> |
| <i>Art. 28</i> | <i>Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento</i> |
| <i>Art. 29</i> | <i>Riscossione coattiva</i> |
| <i>Art. 30</i> | <i>Rimborsi</i> |
| | |
| Capo Quinto | NORME FINALI – PUBBLICITA’ - ENTRATA IN VIGORE |
| <i>Art. 31</i> | <i>Norme Finali</i> |
| <i>Art. 32</i> | <i>Pubblicità</i> |
| <i>Art. 33</i> | <i>Entrata in vigore</i> |
| | |
| Allegato A | Categorie Vie - Elenco |

CAPO PRIMO

Norme generali

Art. 1 **Istituzione del Canone**

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito dall'1/01/1999 il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge.

Art. 2 **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge.
2. In particolare vengono disciplinate:
 - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
 - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
 - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
 - i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3 **Tipologia delle occupazioni e durata**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dalle norme del Nuovo Codice della Strada. Le

frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.

3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 4

Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercato.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge.
3. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

| | |
|----|--|
| a) | passi carrai |
| b) | occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero |
| c) | occupazioni effettuate per manifestazioni organizzate da enti, associazioni o comitati con la collaborazione o con il patrocinio del Comune |
| d) | commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base alla normativa vigente |
| e) | occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose |
| f) | occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore |
| g) | occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili |
| h) | occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi |

| | |
|----|--|
| | operativi, di durata non superiore alle sei ore |
| i) | tutte le occupazioni occasionali con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi e quelle genericamente destinate all'effettuazione di soste operative ove si tratti di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore |
| j) | esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore |
| k) | occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere |
| l) | occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi |
| m) | occupazioni effettuate con balconi, tende, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile |
| n) | occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non compresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada |
| o) | occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare |
| p) | occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi |
| q) | occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi e noleggio con conducente) |
| r) | occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda €12,00= |
| s) | occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 (ex 87), comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i., associazioni, comitati, fondazioni per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica |
| t) | le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere |
| u) | le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione |
| v) | le occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci |
| x) | occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purchè la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente |

| | |
|----|---|
| | ricosciuto il carattere della pubblica utilità ancorchè realizzato con la collaborazione organizzativa di privati |
| y) | occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie |

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

Art. 6

Responsabile gestionale del Canone

1. Il responsabile della attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento è il funzionario preposto allo specifico Servizio.

CAPO SECONDO

Procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico

Art. 7

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. Il nulla osta al rilascio della concessione per le occupazioni permanenti con manufatti stabili, chioschi o strutture simili, è concesso con atto da parte della Giunta Comunale, previa acquisizione dei pareri degli uffici competenti.
5. Ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione dovranno essere acquisiti preventivamente i pareri vincolanti dei competenti uffici tecnico e polizia municipale.

Art. 8

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio Comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.

2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - misura dell'occupazione;
 - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.

Art. 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.
2. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.

Art. 10

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;

- g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
3. Al provvedimento, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art. 6.

Art. 11

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
- a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessioni o autorizzati;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate
 - e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - g. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
 - h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - j. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di cinque annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

Art. 12

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 13

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art.27 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

Art. 14

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - b. in caso di mancato pagamento del Canone
 - c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 15

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del

Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 16

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

Art. 17

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dal Codice della Strada;
 - b. dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale via fax, a mezzo telegramma o fonogramma o posta elettronica, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;

- c. presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

Art. 18

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

CAPO TERZO

Tariffa – Determinazione del canone e criteri di applicazione

Art. 19 Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

| | |
|----------|--|
| A | AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI |
| | Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili. |
| B | AREE MERCATALI E POSTEGGI |
| | Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato. |
| C | OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. |

| | |
|----------|--|
| | Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 100 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. |
| D | OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1.000 MQ. |
| | Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento. |

Art. 20

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 2 categorie cui sono attribuiti i coefficienti di categoria indicati nell' allegato "A"

Art. 21

Determinazione della tariffa di base giornaliera

1. La tariffa di base giornaliera è approvata entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione ed entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, la tariffa si intende prorogata di anno in anno.
2. La tariffa di base giornaliera, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è comprensiva del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
3. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative o aventi durata inferiore al giorno, la tariffa è determinata per fasce orarie e per durata con le seguenti riduzioni:

| in relazione alle ore di occupazione | |
|---|--------------------|
| fino a 8 ore | Riduzione del 20 % |
| fino a 16 ore | Riduzione del 15 % |
| oltre 16 ore | Tariffa intera |
| in relazione alla durata | |
| Fino a 14 giorni | Tariffa intera |
| Oltre 14 e fino a 30 giorni | Riduzione del 25 % |
| Oltre 30 e fino a 90 giorni | Riduzione del 50 % |
| Oltre 90 giorni | Riduzione del 90 % |

4. Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici la tariffa annua è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera.
5. Per le occupazioni effettuate da commercianti al dettaglio su area pubblica titolari di posteggio si dispone la riscossione in via anticipata mediante convenzione su apposito modulo predisposto dal Comune.
6. Per le occupazioni effettuate da commercianti al dettaglio su area pubblica in forma precaria (spuntisti), il canone verrà conteggiato annualmente sulla scorta delle comunicazioni effettuate dal Servizio di Polizia Locale.

Art. 22

Coefficienti di valutazione economica

1. Si applicano alla tariffa di base giornaliera i seguenti coefficienti di valutazione economica:

| TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE | COEFFICIENTE |
|---|---------------------|
| Publici esercizi | 1 |
| Aree di mercato | 1 |
| Impalcature e ponteggi | 0,5 |
| Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | 0,2 |
| Altre attività | 1 |

Art. 23

Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 24 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 21) per il coefficiente di categoria della strada (art. 20), per il coefficiente di valutazione economica (art. 22), per la misura dell'occupazione (art. 19), per 365 giorni. In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 21) per il coefficiente di categoria della strada (art. 20), per il coefficiente di valutazione

economica (art. 22), per la misura dell'occupazione (art. 19), per il numero dei giorni di occupazione.

4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
5. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.
6. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 24

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 446/97.

CAPO QUARTO

Agevolazioni - Modalità e termini di pagamento - Sanzioni - Diffida ad adempiere – Ingunzione di pagamento - Riscossione coattiva - Rimborsi

Art. 25

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b) a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune;
 - c) tramite le procedure informatizzate.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.
5. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a € 250,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 30 aprile, del 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre dell'anno di riferimento.
6. Per le occupazioni permanenti concesionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 250,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.

Art. 26
Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30 % del Canone dovuto o del restante canone dovuto.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone dovuto maggiorato del 40%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dalle norme del Nuovo Codice della Strada.
4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
5. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

Art. 27
Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
 - a. al 2,5% del canone (oltre agli interessi al tasso legale) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di

esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;

- b. all' 3% del canone (oltre agli interessi al tasso legale) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

Art. 28

Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art.26 per quanto riguarda le occupazioni abusive.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 29.

Art. 29

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione che vi provvede secondo le disposizioni in materia previa messa in mora del debitore.
2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese, quantificate con Determinazione del Funzionario competente, sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 30

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà

essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a €12,00.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.

CAPO QUINTO

Norme finali – Pubblicità – Entrata in vigore

Art. 31

Norme Finali

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere rinnovate a richiesta del relativo titolare alla loro scadenza.
2. E' ammessa la regolarizzazione delle occupazioni di suolo pubblico non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento entro 1 anno dalla sua entrata in vigore.
3. L'individuazione dei soggetti competenti al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni sono stabiliti con appositi provvedimenti amministrativi.

Art. 32

Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet di questo Comune.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

ALLEGATO "A"

| CATEGORIE | LOCALITA' | COEFFICIENTE |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| PRIMA | CENTRO ABITATO - CAPOLUOGO | 1 |
| SECONDA | CENTRO ABITATO - FRAZIONI | 0,80 |